



Ufficio: DAR/DMS  
Protocollo: 202200000177/AG  
Oggetto: **Delibera CNFC 9 dicembre 2021: proroga spostamento crediti e altre nuove regole ECM - dal 30.12.2021 online il corso “I dispositivi medici e il regolamento UE 2017/745: cosa deve sapere il farmacista?”.**  
Circolare n. 13439  
9.5  
SITO Sì  
IFO Sì

Roma, 05.01.2022.

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Nuova delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua sulla proroga di sei mesi dello spostamento dei crediti relativi ai corsi ECM con data fine evento 31.12.2021 per il recupero crediti precedenti trienni formativi, nonché su altre tematiche afferenti all’obbligo giuridico di aggiornamento professionale dei farmacisti.***

Nel far seguito e riferimento alle precedenti circolari federali in tema di Educazione Continua in Medicina (ECM) e, in particolare, a quanto anticipato nella [circolare n. 13410 del 23 dicembre u.s.](#), si forniscono i seguenti chiarimenti.

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), con apposita [deliberazione assunta nel corso della riunione del 9 dicembre 2021](#), ha deciso di rivedere alcune regole che disciplinano specifici aspetti del sistema ECM.

### **Punti 1. e 2. Delibera CNFC del 9.12.2021**

Con quanto previsto al **punto 1.** della suddetta delibera, la CNFC ha ridefinito il termine entro il quale i professionisti sanitari possono effettuare lo spostamento sul [portale del Co.Ge.A.P.S.](#) dei crediti ECM conseguiti in relazione ai corsi ECM con data fine evento 31.12.2021, al fine di consentire il recupero dell’assolvimento dell’obbligo nei precedenti trienni formativi, prorogando l’utilizzo di tale funzione di spostamento sino al 30.6.2022.

La decisione della Commissione è conseguenza sia del perpetrarsi dell’emergenza pandemica, che sta chiedendo un rilevante e fondamentale impegno di tanti professionisti sanitari nella lotta al Covid-19, sia della tempistica di rendicontazione agli enti accreditanti dei corsi di tutti i Provider ECM, ai sensi

**Federazione Ordini Farmacisti Italiani**

00185 ROMA - VIA PALESTRO, 75 - TELEFONO 06 4450361 - TELEFAX 06 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: [posta@pec.fofi.it](mailto:posta@pec.fofi.it) – E-mail: [posta@fofi.it](mailto:posta@fofi.it) – Sito: [www.fofi.it](http://www.fofi.it)

dell'art. 73 dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, incongruenza temporale già oggetto di segnalazione in seno alla CNFC da parte del componente di designazione FOFI, Dr. Giovanni Zorgno.

Infatti, come già segnalato in numerose circolari federali (da ultimo nella [circolare n. 13319 dell'11 novembre u.s.](#)), tale rendicontazione del Provider avviene nei successivi 90 giorni dalla data di conclusione dell'evento o di termine on-line della FAD, quindi, soltanto successivamente l'AGENAS trasmette al summenzionato sistema informatico del COGEAPS il flusso dati con i crediti conseguiti.

Pertanto, a titolo esemplificativo, si rappresenta che i farmacisti non potranno trovare nel proprio archivio dei crediti di aggiornamento professionale (pressappoco fino agli ultimi giorni di marzo 2022), quelli relativi ai corsi ECM con data fine evento attigua al 31 dicembre 2021. Conseguentemente, per tutti i professionisti sanitari non sarebbe stato possibile utilizzare pienamente lo strumento di spostamento di tali crediti ECM per il recupero del debito formativo dei precedenti trienni 2014-2016 e 2017-2019.

Si rammenta l'iter per poter utilizzare questa funzione di recupero del debito ECM, che consente di spostare i propri crediti, purché eccedenti l'obbligo individuale, dal triennio 2022/2020 al triennio 2017/2019 oppure dal triennio 2017/2019 al triennio 2014/2016:

- entrare nella propria area personale attraverso il link <https://application.cogeaps.it/login> (utilizzando obbligatoriamente lo SPID o la CIE o la CNS) ed accedere nella pagina con il riepilogo delle partecipazioni ECM;
- cliccare su "SPOSTAMENTO CREDITI";
- selezionare da quale triennio a quale triennio si desidera spostare i propri crediti (si ricorda che debbono essere eccedenti l'obbligo individuale, che non è possibile il doppio salto dal 2022/2020 al 2014/2016, che tale spostamento sarà irreversibile e che, conseguentemente, una volta spostate le partecipazioni non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite);
- scegliere il corso e cliccare sul pulsante laterale per la funzione spostamento, tenendo presente che i relativi crediti potranno essere spostati di competenza per l'intero valore della partecipazione;
- una volta confermato, lo spostamento sarà effettuato e diventerà irreversibile.

Si precisa, infine, che a seguito dell'uso di tale possibilità di recupero del debito formativo, non saranno applicate al professionista le riduzioni previste dal Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario, par. 1.1, punti 1 e 2.

La Commissione, al **punto 2.** della medesima delibera, ha deciso altresì che il COGEAPS proceda d'ufficio - per i professionisti che non si sono avvalsi autonomamente della sopra descritta facoltà di recupero del debito formativo - a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016, esclusivamente nel caso in cui per il triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari all'assolvimento dell'obbligo formativo individuale del medesimo triennio

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

### **Punti 3. e 4. Delibera CNFC del 9.12.2021**

Il **punto 3.** della summenzionata delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha introdotto un'importante novità, relativa all'automatismo dell'esenzione dall'assolvimento dell'obbligo formativo per tutti i farmacisti che hanno compiuto il 70° anno di età.

Conseguentemente, il CoGeAPS riconoscerà in modo automatico l'esenzione ai professionisti over 70 di cui alla lettera o) del par. 4. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario qualora svolgano l'attività in modo saltuario, salvo che il singolo farmacista comunichi al Consorzio,

tramite il già citato portale informatico, lo svolgimento di attività professionale non saltuaria. Tale comunicazione equivale alla rinuncia dell'esenzione.

Nel **punto 4.** della delibera in questione, la CNFC ha ritenuto necessario ribadire quanto già evidenziato dalla scrivente Federazione in precedenti circolari informative, in relazione all'uso inappropriato dello strumento di inserimento manuale dei crediti mancanti tramite portale Co.Ge.A.P.S. prima che sia decorso il già citato termine di 90 giorni dalla data di fine evento pianificata dal Provider. La Commissione Nazionale ha evidenziato che, comunque, il riconoscimento dei crediti ECM per partecipazioni mancanti, è in ogni caso subordinato all'autorizzazione da parte dell'ente accreditante, ai sensi del par. 1.13 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

**Attivo dal 30 dicembre 2021 anche il corso “*I dispositivi medici e il regolamento UE 2017/745: cosa deve sapere il farmacista?*”**

Con l'occasione si ricorda che dal 30 dicembre u.s. è attivo e fruibile sulla piattaforma di formazione a distanza federale [www.fadfofi.com](http://www.fadfofi.com), senza oneri economici per tutti gli iscritti all'Albo, il corso denominato “*I dispositivi medici e il regolamento UE 2017/745: cosa deve sapere il farmacista?*” (Id. 3836-340706).

Anche tale evento fa parte della nuova proposta formativa ECM, che FOFI Provider sta realizzando in proficua collaborazione con la Fondazione Francesco Cannavò, andando così ad aggiungersi ai due corsi attivati nelle precedenti settimane: dal 9 novembre u.s. la FAD asincrona “*SARS-CoV-2: l'evoluzione del virus, la campagna vaccinale, le terapie, le cure domiciliari, le varianti*” (Id. 3836-337183) e dal 20 dicembre u.s. la FAD asincrona “*Il triage prevaccinale per le vaccinazioni anti-covid-19 e anti-influenzale in farmacia*” (Id. 3836-340678).

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

In considerazione dell'evidente rilevanza delle questioni affrontate e al fine di consentire ai farmacisti di conoscere appieno le regole che disciplinano la normativa ECM, si invitano gli Ordini territoriali a voler assicurare la massima diffusione della presente circolare tra gli iscritti.

IL SEGRETARIO  
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(On. Dr. Andrea Mandelli)